




# Utenze non pagate: quando cadono in prescrizione, a cura di “Noi Vittime del Consumo”



La prescrizione è un termine, previsto dalla legge, oltre il quale il diritto che non viene esercitato si estingue. Con la prescrizione, dunque, se il debito non è stato pagato, il creditore non può fare nulla per riscuoterlo, neanche rivolgendosi all'Autorità

Giudiziaria.

La Legge di bilancio 2020, numero 160 del 2019, integrata in base alle direttive di ARERA, prevede, relativamente la prescrizione delle bollette, un diverso regime a seconda che si tratti di fornitura di energia elettrica, di gas, idrica o telefono.

Vediamo in dettaglio i termini di prescrizione in vigore, a seconda del tipo di utenza.

## BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA

- Per tutte le bollette della luce emesse fino al 2 marzo 2018, la prescrizione è di 5 anni
- Per tutte le bollette della luce emesse dal 3 marzo 2018 in poi, la prescrizione è di 2 anni

Tutti ciò vale anche per i conguagli.

## BOLLETTE DEL GAS

- Per tutte le bollette del gas emesse fino al 1 gennaio 2019, la prescrizione è di 5 anni
- Per tutte le bollette del gas emesse dal 2 gennaio 2019, la prescrizione è di 2 anni

Tutto ciò vale anche per i conguagli.

## BOLLETTE DELL'ACQUA

- Per tutte le bollette dell'acqua emesse fino al 1 gennaio 2020, la prescrizione è di 5 anni
- Per tutte le bollette dell'acqua emesse dal 2 gennaio 2020, la prescrizione è di 2 anni

Tutto ciò vale anche per i conguagli.

## BOLLETTE DEL TELEFONO

- Per le bollette del telefono la prescrizione è di 5 anni

### PER QUANTO TEMPO BISOGNA CONSERVARE LE BOLLETTE PAGATE?

Una volta decorso il lasso temporale di prescrizione, non c'è più obbligo di conservare le ricevute di pagamento delle bollette.

### COSA FARE NEL CASO LA BOLLETTA SIA PRESCRITTA?

Se la bolletta è caduta in prescrizione è consigliabile presentare, all'azienda fornitrice, un reclamo inviando una raccomandata a.r. oppure una pec.

Se non si dovesse ottenere lo sgravio della bolletta, prima di ricorrere alla A.G., è necessario instaurare la procedura di mediazione, che è obbligatoria.

Per le bollette di energia elettrica, acqua e gas, l'istanza va presentata all'ARERA, mentre per le bollette del telefono bisogna rivolgersi ad un Co.re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni).

Se le suddette azioni dovessero fallire, si potrà procedere in via giudiziale, ricorrendo al Giudice di Pace.

Per un aiuto si può chiedere assistenza all'[ASSOCIAZIONE NOI VITTIME DEL CONSUMO](#)